

## SOMMARIO

### Introduzione

#### Capitolo 1 - Le novità principali in materia pensionistica contenute nella legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022, n. 197)

Quadro di sintesi delle novità (Art. 1 L. 197/2022) .....	7
Rinnovo delle pensioni 2023 (Circ. Inps 22.12.2022, n. 135) .....	13

#### Capitolo 2 - Le pensioni anticipate

La pensione anticipata .....	17
Quota 103 .....	27
Quota 103 in pillole .....	42
Opzione donna .....	44
Lavoratrici precoci .....	56
Lavori usuranti .....	59
Ape sociale .....	64

#### Capitolo 3 - La pensione di vecchiaia

Requisiti anagrafici .....	71
Dal 2018 requisiti uguali per tutti .....	74
Requisito contributivo .....	75
Particolari categorie di lavoratori .....	77
Decorrenza .....	80
Speranza di vita .....	81

#### Capitolo 4 - Assegno sociale

#### Capitolo 5 - Aggiornamento requisiti di accesso alla pensione con adeguamento alla speranza di vita dal 2027

#### Capitolo 6 - Pensione di inabilità

#### Capitolo 7 - Assegno ordinario di invalidità

#### Capitolo 8 - La pensione ai superstiti

#### Capitolo 9 - Perequazione delle pensioni per il biennio 2023-2024

Le novità con la Legge 197/2022 .....	108
Il meccanismo della perequazione .....	111
Attribuzione della rivalutazione per trattamenti pensionistici di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo .....	113
Incremento transitorio pensioni minime anni 2023-2024 .....	114

#### Capitolo 10 - La decorrenza delle pensioni

Decorrenza pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi .....	118
---	-----

Decorrenza della pensione anticipata .....	119
Decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità .....	120
Decorrenza della pensione di vecchiaia .....	121

### **Capitolo 11 - Supplementi di pensione e pensione supplementare**

I contributi versati dopo la pensione .....	123
Supplementi di pensione .....	124
Le regole vigenti per il supplemento .....	125

### **Capitolo 12 - Come avvicinare la pensione**

Cumulo dei periodi contributivi .....	132
Recesso della congiunzione e restituzione oneri .....	135
Totalizzazione .....	142
Tipologie di pensioni .....	144
Ricongiunzione di contributi .....	147
Modifiche normative introdotte dalla legge 122/2010 .....	148
Computo nella Gestione Separata dei contributi versati in altre gestioni .....	150
Riscatto laurea .....	154
Versamenti volontari .....	161
Servizio militare .....	166
Part-time verticale o ciclico .....	167

### **Capitolo 13 - Come si calcolano le pensioni**

Calcolo della pensione .....	175
Calcolo pensioni con la norma aggiornata .....	179
Retribuzione pensionabile e disoccupazione - Mess. Inps 23.02.2022, n. 883 .....	182

### **Capitolo 14 - Domande e risposte**

---

## Introduzione

Come ogni anno, anche il 2023 si caratterizza per non poche novità che interessano la materia pensionistica.

In attesa di un nuovo intervento che dovrebbe dar luogo all'ennesima riforma, sono numerosi i cambiamenti introdotti con la legge di bilancio per il 2023 (L. 197/2022).

Tra queste spicca la nuova forma di pensione anticipata flessibile, c.d. Quota 103, che andrà a sostituire la vecchia Quota 102, che ha trovato la sua estinzione naturale con il 31 dicembre 2022, dato che era stata prevista in via sperimentale, appunto, fino a tale data.

La nuova Quota 103 sarà accessibile, solo per il 2023, con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione; ad essa, sono state estese tutte le regole che erano previste per quota 100 e 102: incumulabilità con i redditi da lavoro, finestre per la decorrenza, ma con una limitazione: la pensione non potrà essere erogata per un importo superiore a 5 volte il trattamento minimo fino al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Altra novità riguarda la proroga per il 2023 dell'APE sociale, che è stata rivista, in meglio, con l'introduzione di nuove figure che potranno accedere a tale prestazione.

Inoltre, è stata prorogata la pensione anticipata c.d. Opzione donna, per le donne lavoratrici, dipendenti ed autonome, che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre 2022, ma con molte limitazioni.

Con il presente lavoro, cercheremo di aggiornare la versione precedente evidenziando gli aspetti principali delle novità e di tutti i trattamenti pensionistici in generale, al fine di avere una visione panoramica per coloro che possano essere interessati, in qualsiasi modo, alla materia pensionistica; tratteremo anche gli strumenti (versamenti volontari, cumulo, ecc.) messi a disposizione dalle norme vigenti, per "avvicinare" il traguardo pensionistico.

**Le novità principali  
in materia pensionistica contenute  
nella legge di Bilancio 2023  
(L. 29.12.2022, n. 197)**

---

Anche quest'anno, con la legge di bilancio 2023, ( L.197/2022), il legislatore ha riservato particolare attenzione alla materia pensionistica.

Innanzitutto, possiamo citare la nuova pensione anticipata flessibile, Quota 103, che va a sostituire la pensione Quota 102, per la quale saranno necessari 62 anni di età e 41 anni di contribuzione e sarà valida per il 2023; le regole sono, quasi, uguali a quelle di Quota 100 e 102 ad eccezione del fatto che viene fissato un importo limite mensile che non deve superare 5 volte il trattamento minimo. Per coloro che raggiungono il diritto e rimangono in servizio, è prevista l'erogazione in busta paga della contribuzione a carico del lavoratore (9,19%).

Vengono prorogate anche per il 2023 l'Ape sociale e la c.d. Opzione donna, quest'ultima però con dei paletti abbastanza rigidi.

Infatti, si potrà accedere a tale pensione con 60 anni di età, con la riduzione in presenza di figli, con uno 59 anni e due 58 anni, ma le lavoratrici devono trovarsi in determinate condizioni: assistere il coniuge, parenti o affini; avere un'invalidità non inferiore al 74%; essere lavoratrici licenziate o dipendenti da aziende in crisi, in questo caso vale il requisito dei 58 anni di età.

Viene rivisto il criterio per la perequazione delle pensioni, con una rivalutazione del 100% per quelle fino a 4 volte il trattamento minimo, mentre per le altre abbiamo 5 fasce.

Trovano una particolare rivalutazione le pensioni integrate al minimo, con riferimento a coloro che hanno un'età pari o superiore a 75 anni.

Meritano anche qualche cenno le istruzioni fornite dall'INPS con la circolare 135/2022, sul rinnovo delle pensioni.

## QUADRO DI SINTESI DELLE NOVITÀ (ART. 1 L. 197/2022)

### *Commi 283-285: Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile*

Viene introdotto l'art. 14.1 nel D.L. 4/2019, convertito in legge 26/2019, prevedendo un trattamento pensionistico diverso e "aggiuntivo" rispetto alla pensione anticipata cd. Quota 100 e alla pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, cd. Quota 102, definito "pensione anticipata flessibile", cd. Quota 103.

In maniera specifica, la prestazione trova applicazione "in via sperimentale per il 2023"; quindi, i requisiti possono essere maturati esclusivamente entro il 31 dicembre 2023.

Si può accedere alla pensione anticipata, con 62 anni di età e 41 anni di contributi e può essere erogata a condizione che il valore lordo mensile rientri nel tetto costituito dal limite di importo non superiore a quello di 5 volte il trattamento minimo (pari a 563,73 euro per il 2023) previsto a legislazione vigente per il 2023 (vale a dire 2.818,65 euro al mese lordi, salvo successivo ricalcolo in base al valore definitivo del minimo INPS per il 2023) e relativamente alle mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

Il requisito contributivo si può raggiungere cumulando gratuitamente tutti i periodi contribu-

---

tivi non sovrapposti cronologicamente solo presso tutte le gestioni INPS con esclusione delle casse professionali.

Viene confermato il divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia, con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (si ricorda che tale divieto è stato dichiarato legittimo dalla sentenza n. 234 del 4 ottobre 2022-24 novembre 2022 della Corte Costituzionale).

Per il conseguimento della "quota 103", nel settore pubblico, si osserva il preavviso di 6 mesi e non si applica l'art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013 (l. 125/2013) in tema di trattenimento in servizio oltre i termini per il collocamento a riposo d'ufficio, al solo fine di conseguire il diritto a pensione.

Per il pensionamento nel settore scuola e AFAM si applicano le medesime condizioni già previste per "Quota 100 e 102", in materia di preavviso minimo, di pensionamento e di TFR/TFS.

Esclude il ricorso alla misura nei contesti delle procedure di prepensionamento, come l'isopensione, ivi inclusi i processi di agevolazione all'esodo e il cd. "contratto di espansione" di cui agli artt. 26, 27 e 41 del D.Lgs. 148/2015; replica le esclusioni di applicazione rivolte al personale militare e delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco e guardia di finanza.

Rimane ferma la possibilità che la regolamentazione del fondo di solidarietà bilaterale, preveda una specifica forma di assegno straordinario con riferimento ai requisiti di cui alla fattispecie sperimentale e la possibilità dell'indennità di prepensionamento nell'ambito dei contratti di espansione, disciplinata dall'art. 41, comma 5-bis, del D.Lgs. 148/2015.

### *Commi 286-287: Incentivi alla prosecuzione dell'attività lavorativa*

Si prevede, per i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti minimi di 62 anni e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 (cd. quota 103), e scelgono di rimanere in servizio, la possibilità di rinunciare alla contribuzione Ago e alle forme sostitutive ed esclusive, per la quota a carico del lavoratore (pari al 9,19%), con attribuzione degli importi nello stipendio mensile del lavoratore e conseguente esclusione dell'obbligo di versamento della corrispondente somma da parte dei datori di lavoro e del relativo accredito contributivo (c.d. bonus Maroni).

Le modalità di attuazione della disposizione (e conseguentemente le modalità di esercizio della facoltà da parte del lavoratore), vengono demandate ad un decreto interministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge 197/2022 e quindi, entro il 31 gennaio 2023, cosa non avvenuta entro tale data.

L'opzione per il trattenimento in servizio non ha riflessi pensionistici in quanto non incrementa il montante contributivo e si applica il coefficiente di trasformazione anagrafico relativo alla data di maturazione dei requisiti.

## *Commi 288-291: Proroga Ape sociale*

È prevista la proroga dell'Ape sociale di cui all'art. 1, commi 179-186, della L. 232/2016, fino al 31 dicembre 2023, ovvero dell'indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti, che abbiano maturato, al momento della domanda di accesso al trattamento, almeno 63 anni di età e 30/36 anni di anzianità contributiva che si trovino nelle condizioni previste dalla normativa vigente (disoccupati, invalidi, caregivers, mansioni gravosi).

Rimane fermo anche quanto previsto dall'art. 1, comma 92, della L. 234/2021, All. 2, per quanto concerne l'estensione dell'accesso alla misura alle categorie professionali individuate sia sulla base degli indici di gravosità determinati dall'Inail, che sulla base delle domande di Ape respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle vigenti categorie dei gravosi.

Le categorie professionali individuate al citato All. 2 possono accedere all'Ape sociale qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).

Anche per l'anno 2023, si applica l'art. 1, comma 165, secondo e terzo periodo, della L. 205/2017 in materia di date per gli scrutini previste per l'Ape sociale, per i soggetti che nel corso dell'anno 2023, si troveranno nelle condizioni di poter richiedere l'Ape sociale, e che potranno presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2023 ovvero, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al DPCM 88/2017, entro il 15 luglio 2023.

Resta fermo che le domande presentate oltre tale ultima data e, comunque, non oltre il 30 novembre 2023, sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'art. 11 del citato regolamento residuano le necessarie risorse finanziarie.

## *Comma 292: Opzione donna*

Si estende la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2022; a tal proposito, viene introdotto un nuovo comma 1-*bis* all'art. 16 del D.L. 4/2019, convertito in legge 26/2019.

In particolare, tale tipo di prestazione pensionistica, che prevede l'opzione al sistema di calcolo contributivo, potrà essere riconosciuta alle donne con un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici con almeno due figli, a 59 anni per le lavoratrici con un figlio, e a 60 anni per le lavoratrici senza figli, indipendentemente dallo stato di lavoratrice dipendente o autonoma, per le quali era prevista la differenziazione 58/59 anni, che si trovino in una delle seguenti condizioni: assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, parenti o affini con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, non inferiore al 74%; sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto

per crisi aziendale (art. 1, comma 852, L. 296/2006); per tali lavoratrici la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni, trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Il trattamento potrà essere riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022, i sopracitati requisiti e indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione, che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data.

Rimangono confermate le finestre mobili di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome; per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, la domanda di cessazione dal servizio può essere effettuata entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico/accademico (art. 16, comma 3, D.L. 4/2019).

### *Comma 309: Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024*

È prevista, per gli anni 2023-2024, l'applicazione del meccanismo di perequazione basato sugli aumenti calcolati sull'importo complessivo ai sensi dell'art. 34, comma 1, L. 448/1998.

In particolare, i trattamenti pensionistici e assistenziali vengono rivalutati nel 2023 secondo il seguente meccanismo:

- pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (525,38 euro nel 2022), nella misura del 100% (si tratta delle pensioni fino a 2.101,52 euro lordi);
- superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura dell'85%, per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo Inps;
- nella misura del 53%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo Inps;
- nella misura del 47%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo Inps;
- nella misura del 37%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo Inps;
- nella misura del 32%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.

La dotazione prevista per il Fondo in argomento è pari a 20 mln di euro per l'anno 2022, 40 mln di euro per l'anno 2023 e 60 mln di euro a decorrere dall'anno 2024.

### *Comma 310: Incremento transitorio pensioni minime anni 2023-2024*

Per far fronte all'inflazione, per il biennio 2023-2024, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (pari a 525,38 euro per il 2022), è riconosciuto un incremento transitorio dell'1,5% per l'anno 2023, elevati al 6,4% per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e del 2,7% per l'anno 2024, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la 13<sup>a</sup> mensilità spettante.



L'incremento non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

È da sottolineare che l'incremento viene riconosciuto se il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS; se il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento in esame, l'incremento stesso è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Rimane fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'“incremento transitorio”, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

*Commi 311-312: Disposizioni relative agli investimenti degli enti previdenziali di diritto privato e altre disposizioni relative all'INPGI*

Viene modificata la norma che, nel testo previgente, demandava a un decreto ministeriale Mef/MIps/Covip (non ancora emanato) la definizione di disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza (cd. Casse) nonché in materia di conflitti di interessi e di banca depositaria dei medesimi enti.

In maniera specifica, la novella limita l'ambito delle disposizioni da definire con decreto ministeriale a quelle di indirizzo e demanda a regolamenti interni dei singoli enti la definizione delle disposizioni attuative.

I regolamenti devono essere approvati dal MIps, di concerto con il Mef e con gli altri Ministeri eventualmente anch'essi competenti per la vigilanza sul relativo ente.

Differisce dal 30 giugno 2022 al 31 gennaio 2023 il termine entro il quale l'Inpgi deve adottare le modifiche allo statuto - in relazione alla riduzione delle competenze dello stesso - e introduce una procedura sostitutiva per il caso di mancato rispetto del suddetto termine.

Quest'ultima prevede che i Ministeri vigilanti nominino un commissario ad acta e che il medesimo adotti le modifiche statutarie entro 3 mesi, ferma restando la procedura di approvazione ministeriale. Si ricorda che all'Inpgi (il quale costituisce uno degli enti di diritto privato rientranti nell'ambito della novella di cui al precedente comma 311) non fa più capo la gestione pensionistica relativa ai giornalisti lavoratori dipendenti; tale gestione è stata trasferita all'Inps a decorrere dal 1° luglio 2022.

*Comma 579: Computo delle borse di studio degli studenti universitari con disabilità ai fini della percezione di provvidenze pubbliche*

Viene previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungi-

---

mento dei limiti reddituali per la percezione di alcune provvidenze:

- l'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali, di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
- la pensione in favore degli invalidi civili totali, di cui all'art. 12 della medesima L. 118/1971,
- l'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi, di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
- la pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66,
- l'eventuale maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

### *Comma 887: Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci*

Viene ridotto il limite di spesa entro il quale, per i lavoratori cd. precoci, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto con un requisito contributivo ridotto, pari attualmente a 41 anni di contribuzione.

La riduzione è disposta in seguito agli esiti del monitoraggio finanziario e non compromette il riconoscimento dei benefici pensionistici; la riduzione è pari a 80 mln di euro per il 2023, 90 mln per il 2024 e 120 mln annui a decorrere dal 2025.

È da ricordare che la suddetta categoria di lavoratori è costituita da coloro che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del 19° anno di età, sono iscritti a una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 e rientrano in una delle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 199, della L. 232/2016.

Il trattamento decorre (su domanda) dal quarto mese successivo a quello di maturazione del requisito contributivo; qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della data di maturazione del requisito per il trattamento in oggetto e, a parità della stessa, in ragione della data di presentazione della domanda.

### *Comma 888: Autorizzazione di spesa Fondo per il pensionamento anticipato addetti a lavorazioni pesanti*

Viene ridotto di 100 mln di euro per il 2023 e di 80 mln di euro annui a decorrere dal 2024 l'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 1, comma 3, lett. f), della L. 247/2007, relativa al Fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Di conseguenza sono ridotti, in misura corrispondente, gli importi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 67/2011 per l'attuazione delle misure per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti.

### *Rivalutazione dei trattamenti previdenziali*

Per il 2023 è stata prevista la perequazione delle pensioni, nella misura del 7,3% salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo; la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per la determinazione dell'importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall'INPS e per le quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall'INPS.

### *Indice di rivalutazione provvisorio per l'anno 2023*

Come detto in precedenza, si è proceduto alla rivalutazione provvisoria delle pensioni nella misura del + 7,3%.

Dato che l'INPS ha provveduto ad effettuare il rinnovo delle pensioni, mentre il disegno della legge di bilancio era ancora in discussione, e si prevedevano interventi volti a rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo, per evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, la rivalutazione è stata attribuita in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell'anno 2022 (pari a 2.101,52 euro). Per i pensionati il cui trattamento pensionistico cumulato è superiore al predetto limite, la rivalutazione sarà attribuita sulla prima rata utile al momento di approvazione della norma indicata; le pensioni sono state aggiornate dal mese di marzo 2023 con il pagamento dei relativi arretrati di gennaio e febbraio (vedi circolare INPS n. 20 del 10 febbraio 2023).

### *Requisiti anagrafici*

Per l'anno 2023 l'età di accesso alla pensione di vecchiaia e all'assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.

### *Gestione fiscale*

La tassazione opera con riferimento al "soggetto"; quindi, la ritenuta IRPEF viene determinata sull'ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall'INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni

---

eventualmente corrisposte dall'INPS al soggetto.

In maniera analoga, le detrazioni di imposta operano sull'imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità; per il 2023 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2022.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno; le relative procedure sono disponibili on line, accedendo al servizio dedicato "Detrazioni fiscali – domanda e gestione", disponibile sul portale [www.inps.it](http://www.inps.it).

Per i soggetti per i quali nel 2022 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione per redditi da pensione: se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l'anno 2023, è stata applicata anche da gennaio 2023 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione per redditi da pensione; se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per l'anno 2023, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione per redditi da pensione.

### *Conguagli fiscali a consuntivo*

Se le ritenute erariali relative all'anno 2022 (IRPEF) sono state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2023.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2023.

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2023.

### *Addizionali all'IRPEF*

Le addizionali all'IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito: addizionale regionale a saldo 2022: da gennaio a novembre 2023; addizionale comunale a saldo 2022: da gennaio a novembre 2023; addizionale comunale in acconto 2023: da marzo a novembre 2023.

L'importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli Enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2023.

In seguito alla variazione delle percentuali della perequazione automatica, la misura mensile dell'indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2023 è di 863,30 euro; l'importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 843,30 euro. Anche per il 2023, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Gestione pubblica, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all'abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. "principale" e "secondaria" attribuendo l'incremento della perequazione in misura proporzionale.

Per il cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario, per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della Gestione pubblica, si è provveduto ad adeguare l'importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2023, considerando l'importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati INPS.